




**PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DIREZIONE AGRICOLTURA**

SERVIZIO MIGLIORAMENTI FONDIARI

Via dei Guasco n. 1 – Alessandria Tel. 0131-3041 - Fax 0131-304460

**BANDO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI UN AIUTO SOTTO
FORMA DI CONCORSO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI QUINQUENNALI
PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE**



LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008 N°12 ART. 10

PROGRAMMA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Concessione del concorso regionale negli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 10 della L.R. n. 12 del 23/5/2008 ha istituito un Programma di meccanizzazione agricola, che prevede la concessione di un aiuto sotto forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato sulla GUCE serie L 358 del 16/12/2006.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli aventi sede operativa in Provincia di Alessandria, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

COMPATIBILITA' CON IL P.S.R. 2007-2013

Il verificarsi di una delle sotto elencate condizioni, così come previsto dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, determina l'esclusione dall'aiuto:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento;

Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .

- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;

- condanna passata in giudicato del richiedente per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari.

Il richiedente potrà attestare l'insussistenza delle sopraindicate clausole di esclusione mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47. Tali dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del sopra citato D.P.R.

CONTRIBUTI

Per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte su prestiti quinquennali per l'acquisto macchine ed attrezzature agricole è pari al 50% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento a condizione che almeno il 50% dell'importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da Confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003. In caso non ricorra quest'ultima condizione il contributo negli interessi sarà ridotto di 0,60 punti percentuali. Per le imprese ubicate in zona montana il contributo negli interessi così come sopra determinato è incrementato di un punto percentuale.

Il tasso di riferimento è calcolato sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 21/12/1994. In ogni caso l'intensità lorda dell'aiuto non potrà superare il 40% dei costi ammissibili.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o € 500.000 se l'azienda si trova in una zona svantaggiata, così come previsto dall'art.4 comma 9 del regolamento (CE) 1857/2006.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Così come previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

Inoltre non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2, comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/2006.

Tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, gli acquisti devono essere effettuati dopo l'accettazione della domanda

da parte dell'autorità competente, in modo da vincolarla a concedere l'aiuto con indicazione precisa dell'importo o con indicazione precisa del metodo di calcolo. Le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per il regime di aiuti non è esaurito.

INDICAZIONI GENERALI

Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

- non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole usate;
- non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole per le quali sono stati ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013. Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) n. 1857/06

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

La spesa massima ammissibile a finanziamento nel triennio 2008-2010 non potrà superare complessivamente l'importo di € 250.000,00 per le imprese singole ed associate (escluse le cooperative) e l'importo di € 750.000,00 per le cooperative agricole;

Per il presente bando i massimali di spesa vengono fissati in € 100.000,00

PRIORITA'

Viene accordata priorità al finanziamento quando almeno il 25% della spesa complessivamente ammessa a finanziamento è utilizzata, anche congiuntamente, per:

- l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida ISPESL, ENAMA e CNR-IMAMOTER. In fase di rendicontazione il beneficiario dovrà presentare l'attestazione di conformità prevista dalle citate linee guida emessa dall'officina che ha effettuato l'adeguamento;
- l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole in possesso di certificazione VS ENAMA oppure di certificato di avvenuta verifica CNR IMAMOTER. Il preventivo di spesa dovrà indicare il possesso di detta certificazione. In fase di rendicontazione della spesa deve essere prodotta anche la copia dei certificati in questione.

GRADUATORIA

Scaduto il termine della presentazione delle domande sarà redatta una graduatoria provinciale sulla base delle citate tipologie di priorità. A parità di condizione di priorità verrà preso in considerazione

l'ordine di spedizione delle domande in forma cartacea (farà fede il timbro di partenza dell'ufficio postale)

DIVIETI

E' vietata, al fine del rispetto del vincolo di destinazione e d'uso, l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati per cinque anni a partire dalla data del nulla osta all'operazione di credito, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta ai Settori competenti ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del presente aiuto. Viene fatta altresì eccezione per le alienazioni dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno comunque essere valutate dal Settore competente. Il mancato rispetto del sopra citato vincolo comporta la restituzione pro quota dell'aiuto maggiorato degli interessi legali per il periodo di mancata osservazione dello stesso.

PROCEDURE

1. La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata (specificando all'ufficio postale la necessità dell'affrancatura con TP.LABEL) debitamente sottoscritta alla Provincia di Alessandria - Direzione Agricoltura - Servizio Miglioramenti Fondiari- Via dei Guasco n° 1 - 15100 Alessandria, all'Istituto di credito prescelto, e, se prevista la garanzia, al confidi prescelto.

Alla domanda cartacea dovranno essere allegati:

- fotocopia carta identità in corso di validità ,
- preventivo di spesa per ciascun acquisto
- breve relazione tecnica indicante gli obiettivi che si intende perseguire con l'investimento richiesto,
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47 attestante l'insussistenza delle clausole di esclusione richiamate al capitolo " compatibilità con il P.S.R.2007/2013" del presente bando .

La presentazione della domanda telematica e la spedizione della copia cartacea dovrà avvenire nel periodo compreso dal 15 settembre 2008 e le ore 12,00 del 15 novembre 2008.

Le domande dovranno essere inviate singolarmente per consentire l'applicazione del criterio di priorità temporale ai fini della formulazione della graduatoria.

La presentazione di una domanda di sostegno/aiuto comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole .

2. La Direzione Agricoltura della Provincia di Alessandria, Servizio Miglioramenti Fondiari, ad ultimazione della fase istruttoria e previa verifica della disponibilità finanziarie, emetterà il decreto di concessione dell'aiuto che indicherà, tra l'altro, l'importo provvisorio ammesso a prestito ed il relativo contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. La Direzione Agricoltura della Provincia di Alessandria, Servizio Miglioramenti Fondiari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto, se completa della documentazione prevista, emetterà il nulla osta all'operazione di credito che indicherà, tra l'altro, la spesa definitiva ammessa a prestito ed il relativo contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. Con periodicità trimestrale sarà trasmesso, anche in via telematica, al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte l'elenco dei nulla osta all'operazione di credito emessi nel periodo considerato.
3. Entro tre mesi dalla data di emissione del nulla osta all'operazione di credito l'istituto bancario prescelto, acquisita la garanzia da parte del confidi, se prevista, e tenuto conto dell'accordo eventualmente sottoscritto con la Regione Piemonte, eroga il prestito quinquennale al tasso di interesse calcolato al netto del contributo sugli interessi a carico della Regione Piemonte. L'istituto bancario erogante si impegna a pagare, contestualmente al perfezionamento del prestito o comunque prima dell'emissione della rendicontazione dell'operazione, le fatture indicate nel nulla osta come non quietanzate.
4. Entro sei mesi dal perfezionamento del prestito l'istituto di credito dovrà inoltrare alla Provincia di Alessandria - Direzione Agricoltura - Servizio Miglioramenti fondiari ed al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte apposita rendicontazione.

L'istituto di credito bancario e l'impresa beneficiaria sono tenute a comunicare alla Direzione Provinciale Agricoltura di Alessandria - Servizio Miglioramenti Fondiari ed al settore regionale Sviluppo Agroindustriale l'eventuale estinzione anticipata del prestito. L'estinzione anticipata comporta da parte dell'istituto di credito bancario il pagamento della parte del concorso regionale attualizzato non utilizzato ai fini dell'abbattimento del tasso di interesse maggiorato degli interessi legali

5. Con successivo provvedimento la Regione Piemonte provvederà ad emettere, entro due (2) mesi dal ricevimento della rendicontazione bancaria, l'atto di liquidazione del contributo negli interessi in favore dell'istituto di credito erogante.
6. Eventuali modifiche ed integrazioni alle presenti disposizioni attuative potranno essere apportate con determinazioni dirigenziali del Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte